

Premesso che AUTOMAX richiede:

- età non inferiore a 21 anni (per gli autoveicoli di categoria superiore al gruppo "B" minimo 23 anni);
- patente di guida rilasciata da almeno 1 anno;
- titolarità di carte di credito aventi disponibilità pari all'entità delle franchigie relative al noleggio;
- che in caso di prolungamento del noleggio oltre i termini contrattualmente stabiliti, venga ottenuta preliminarmente autorizzazione da parte del personale Automax (pena denuncia di appropriazione indebita a cura di Automax, senza necessario preventivo avvertimento);
- che non venga affidato il veicolo noleggiato a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta di Automax;
- che non vengano oltrepassati i confini italiani senza preventiva autorizzazione scritta di Automax;
- che vengano comunicate eventuali contravvenzioni al codice della strada, contestate durante il periodo di noleggio;
- che vengano comunicati eventuali incidenti occorsi durante il periodo di noleggio;
- che venga compilata l'adeguata modulistica allegata ai documenti del veicolo, allorché si incorra in eventuali incidenti stradali durante il periodo di noleggio;
- che il cliente custodisca al meglio il veicolo per l'intero periodo di noleggio;
- che il cliente abbia massima cura e rispetto del veicolo noleggiato, tenendo in debita considerazione che i danni causati per incurie e/o abuso non sono coperti dalla polizza assicurativa (pneumatici, parti meccaniche, interni, tappezzerie e parti sottostanti del veicolo);
- che il cliente lasci sempre i documenti del veicolo all'interno dello stesso (l'eventuale smarrimento comporterà oneri a completo carico del cliente).

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

La società AUTOMAX concede a noleggio al Cliente i propri autoveicoli, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto e nelle presenti Condizioni Generali, ove le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale.

- Articolo 1 - Consegna e riconsegna

Il Cliente da atto di aver constatato personalmente che l'autoveicolo è in buone condizioni di funzionamento, con i difetti apparenti emergenti dall'allegato modello "Check out" e si impegna a riconsegnarlo all'Automax, con tutti i documenti e gli accessori, nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, alla data indicata nella lettera di noleggio.

Automax, riserva il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso dell'autoveicolo in ogni momento, a spese del cliente, nel caso l'autoveicolo sia utilizzato in violazione al successivo articolo 5 od anche eventualmente, a causa del mancato pagamento in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, anche di solo una delle precedenti fatture; in caso di partite sospese, l'eventuale deposito costituito a garanzia, verrà restituito nei trenta giorni successivi alla riconsegna dell'autoveicolo, previa compensazione, parziale o totale, con eventuali debiti del cliente.

È espressamente vietata la riconsegna dell'autoveicolo durante gli orari di chiusura della Concessionaria; in caso contrario, Automax ne riacquisirà il possesso alla prima riapertura degli uffici, declinando ogni responsabilità relativamente al periodo di non custodia del veicolo.

- Articolo 2 - Danni etc.

Nel caso di perdita dell'autoveicolo, di danni di qualsiasi natura e genere arrecati o subiti dall'autoveicolo, anche se dipendenti da furto o da caso fortuito, durante il noleggio, il cliente pagherà a titolo di risarcimento all'atto della richiesta della Concessionaria, l'ammontare corrispondente alla perdita, al danno ed alle spese connesse, salvo quanto qui di seguito stabilito:

a. in caso di danni arrecati o subiti dall'autoveicolo e/o in caso di furto parziale o incendio, ove entità dei danni consenta la efficiente riutilizzazione del mezzo, la responsabilità del cliente è LIMITATA all'importo della franchigia fissa a carico del Cliente nella misura indicata nella lettera di noleggio in corrispondenza alla casella in classe "A", ferma tuttavia, per riscontro di validità, la presentazione del rapporto di sinistro di cui al successivo art./ oltre, alla restituzione dell'autoveicolo presso la sede prevista dalla lettera di noleggio.

b. in caso di danni arrecati o subiti dall'autoveicolo e/o in caso di furto o incendio, ove entità dei danni non consenta la efficiente riutilizzazione del mezzo, la responsabilità del cliente è LIMITATA all'importo della franchigia fissa a carico del Cliente nella misura indicata nella lettera di noleggio in corrispondenza alla casella in classe "B", ferma tuttavia, per riscontro di validità, alla presentazione del rapporto di sinistro di cui al successivo art. 7 oltre, alla restituzione quantomeno delle chiavi dell'autoveicolo, della parte mobile dell'autoradio e della parte mobile dell'antifurto quale: chiave elettronica, chiave magnetica, codice numerico, radiocomando, ecc.

In caso di utilizzo dell'autoveicolo, in violazione alle disposizioni sancite al successivo art. 5) verrà sempre imputata al cliente, una somma pari all'importo previsto per la franchigia di classe "B" e ciò a mero titolo di penale, fatta salva la quantificazione dei maggiori danni arrecati all'autoveicolo e/o subiti dalla Concessionaria.

- Articolo 3 - Addebiti

All'atto della richiesta il Cliente pagherà o rimborserà alla Concessionaria, l'ammontare:

a) degli addebiti temporali calcolati secondo le tariffe indicate nella lettera di noleggio o secondo le tariffe in vigore; l'addebito minimo di noleggio è pari ad un giorno (24 ore), eccedenze eventuali per frazioni di giorno superiori ai 59 minuti primi, daranno luogo all'addebito di un importo pari al periodo di noleggio più contenuto indicato nella tariffa in vigore; in caso di riconsegna effettuata in violazione all'ultimo capoverso dell'art. 1, l'addebito temporale sarà calcolato come se la riconsegna fosse avvenuta alla data di riapertura dei locali della concessionaria;

b) degli eventuali addebiti per penalità risarcitorie dei danni di cui al precedente art. 2;

c) dell'addebito per integrazione carburante qualora il Cliente non riconsegna l'autoveicolo con il serbatoio di carburante nelle medesime condizioni trovate al momento della consegna, con incremento dei costi operativi per il servizio di rifornimento effettuato dalla Concessionaria;

d) dell'eventuale addebito per copertura assicurativa contro morte ed invalidità permanente del conducente;

e) dell'eventuale addebito per servizi aeroportuali, in caso di noleggi effettuati nelle aerostazioni, pari alla media dei costi sostenuti dalla Concessionaria per utilizzare le infrastrutture aeroportuali;

f) delle eventuali imposte applicabili alla lettera di noleggio;

g) dei costi sostenuti per ritardato pagamento delle somme dovute, nel qual caso il Cliente sarà tenuto, anche, al pagamento di una somma a titolo di interessi moratori, corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 10 punti percentuale e calcolato su base giornaliera. Il Cliente sarà inoltre tenuto, sempre per il recupero dei crediti, al pagamento di tutte le spese legali sia giudiziarie che stragiudiziarie sostenute dalla Concessionaria per il recupero di quanto dovutogli;

h) delle eventuali multe, penalità, spese di giudizio, imposte alla Concessionaria per legge, derivanti dall'utilizzazione del veicolo durante il noleggio, salvo che le stesse non siano imputabili a colpa della Concessionaria; in tal caso tuttavia il Cliente, o qualsiasi altra persona, non sarà sollevato dalla responsabilità diretta verso qualsiasi autorità per la propria condotta illegale. Il Cliente utilizzatore di carta di credito, preso atto delle note che precedono, autorizza espressamente la Concessionaria a disporre l'addebito sul conto a lui intestato.

- Articolo 4 - Esonero da responsabilità

Entro i limiti previsti dalla legge, la Concessionaria non potrà mai essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno subito dal Cliente o da terzi derivanti dall'utilizzazione dell'autoveicolo, ancorché conseguenti a difetti dello stesso, o per perdita o per danni alle cose di proprietà del Cliente lasciate nell'autoveicolo, o per danni o inconvenienti risultanti da ritardo nella consegna, da guasti, o da qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Concessionaria.

- Articolo 5 - Condizioni di utilizzazione

Il Cliente dovrà custodire ed utilizzare l'autoveicolo con la dovuta diligenza ed in particolare non dovrà permettere che l'autoveicolo sia utilizzato:

a) per il trasporto di persone a fini commerciali;

b) per spingere o trainare veicoli, roulotte, rimorchi o altre cose;

c) in ricognizioni, prove, corse o gare;

d) dal cliente e/o dal conducente sotto l'influsso di alcolici, droghe, narcotici, barbiturici, o qualsiasi altra sostanza che menomi la conoscenza e/o la capacità di reazione;

e) in violazione di qualsiasi norma di circolazione, doganale o di altre norme;

f) o guidato da persona diversa dal Cliente, salvo che tale persona sia stata previamente indicata nella apposita casella della lettera di noleggio, ed autorizzata dalla Concessionaria;

g) al di fuori dell'Italia senza autorizzazione della Concessionaria e senza l'apposita assicurazione supplementare, se richiesta;
h) oltre la data di restituzione indicata nella lettera di noleggio, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del personale della Concessionaria.

Il verificarsi di una o più delle sopraelencate circostanze costituirà grave inadempienza del cliente, con la conseguente immediata risoluzione del rapporto di noleggio ed addebito a carico del cliente stesso di una somma a titolo di penale pari all'importo previsto per la franchigia di classe "B", fatta salva la quantificazione dei maggiori danni arrecati all'autoveicolo e/o subiti dalla Concessionaria.

È tassativamente vietato il sub-noleggio a terzi sotto qualsiasi forma.

- Articolo 6 - Assicurazione

La Concessionaria fornisce adeguata copertura assicurativa nei limiti di legge per tutti i danni causati ai trasportati ed ai terzi provocati dalla circolazione dell'autoveicolo noleggiato, limitatamente all'ipotesi in cui la persona alla guida al momento del sinistro sia stata preventivamente autorizzata alla conduzione del veicolo da parte della Concessionaria.

- Articolo 7 - Guasti meccanici e sinistri

Qualsiasi guasto e/o sinistri deve essere immediatamente comunicato alla Concessionaria e denunciato all'Autorità competente; il periodo massimo per tale comunicazione è di ore 24 (ventiquattro) pena di decadenza dalla limitazione dei danni ai sensi del precedente art. 2. Un modulo "rapporto di sinistro" (CID) deve essere compilato al momento della riconsegna dell'autoveicolo. Il Cliente non dovrà mai riconoscere la propria responsabilità e dovrà sempre ottenere i dati relativi ai testimoni ed agli altri veicoli coinvolti se ed in quanto possibile. Il Cliente conviene di cooperare con la Concessionaria e gli assicuratori della stessa in qualsiasi indagine o procedimento legale.

- Articolo 8 - Obbligazioni in solido

Chi firma la seguente lettera di noleggio in nome e per conto di altra persona e/o società risponderà in solido con il proprio rappresentato delle obbligazioni assunte nei confronti della Concessionaria.

- Articolo 9 - Foro competente

Foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Rimini.